ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" L. NOBILI"
Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268
Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it **http://www.iisnobili.gov.it**
E-mail: info@iisnobili.gov.it
Distretto di Reggio Emilia N.11 Codice Fiscale 91157020354

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VIDEOCAMERE ALL'ESTERNO dell'I.I.S. "NOBILI" di REGGIO EMILIA - SEDE di VIALE TRENTO TRIESTE

INDICE

art. 1 - Finalità
art. 2 - Definizioni e principio
art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto
art. 4 - Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento dei dati
art. 5 - Conservazione delle registrazioni.
art. 6 - Pubblicità e informazione
art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.
art. 8 - Disposizioni attuative e di rinvio

art. 1 - Finalità

Il presente "Regolamento per la Videosorveglianza" viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali, con particolare riferimento al Provvedimento in materia di videosorveglianza (8 aprile 2010) del Garante per la protezione dei dati personali.

Le finalità che l'Istituto di Istruzione Superiore "Nobili" intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi e la prevenzione di furti e di atti vandalici.

La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione e degli interventi delle forze dell'ordine.

L'impianto di videosorveglianza, in sintesi, è finalizzato:

- ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico;
- a tutelare il patrimonio da atti vandalici;
- al controllo di determinate aree esterne.

L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini

registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

art. 2 - Definizioni e principi

Per la terminologia utilizzata nel presente Regolamento si rimanda all'art. del D Lgs. 196/2003 e al Provvedimento in materia di videosorveglianza (8 aprile 2010) del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare si richiamano i seguenti principi:

Principio di Liceità

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 (Codice Privacy), l'I.S.S. "Nobili" effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le Finalità di cui all'art.1.
La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Inoltre l'Istituto effettuerà il trattamento dei dati attraverso Sistema di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Principio di Necessità

Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, c.1, lett. a del Codice Privacy).
Il sistema a supporto è configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.
L'eventuale registrazione di dati personali non necessari deve essere cancellata e i relativi supporti distrutti.

Principio di Proporzionalità

L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, c 1, lett. d) del Codice Privacy).
Gli impianti di Videosorveglianza possono essere attivati solo qualora altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano ritenute insufficienti o inattuabili.

Principio di Finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, c.1, lett. b del Codice Privacy).
Il Titolare del trattamento dovrà comunicare le finalità perseguite dall'installazione di impianti di Videosorveglianza, utilizzando il modello predisposto dal Garante, che deve essere chiaramente visibile da parte degli interessati.

art. 3 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di quattro telecamere installate all'esterno dell'edificio che ospita il triennio dell'indirizzo professionale della Manutenzione presso il polo scolastico di Viale Trento Trieste.

Le telecamere sono a circuito chiuso, connesse a
- un computer per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di 72 ore, dovuta a speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'Istituto. Trascorse le 72 ore della durata massima, le immagini vengono cancellate e sovrascritte dalle registrazioni successive;
- un monitor video presente nella postazione di controllo presso la guardiola del primo piano rialzato.
Le telecamere registrano 24 ore su 24 con sensore di movimento. Esse sono installate nelle seguenti aree esterne dell'edificio:
a. lato est (2 telecamere, di cui una a presidio dell'ingresso);
b. lato sud;
c. lato ovest.
Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese è effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

art. 4 - Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento dei dati
Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, è l'Istituto Superiore "Nobili" rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore.
Il Responsabile è individuato nella persona del D.S.G.A.
Il Responsabile detiene in busta chiusa presso gli uffici di segreteria le credenziali di accesso e le comunica al titolare, cura l'esercizio del diritto di accesso, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituto ed alle disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
L'incaricato del trattamento dei dati è il Referente della sede di Viale Trento Trieste o, in subordine, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico assegnato alla sede stessa.
Il Dirigente Scolastico designa e nomina l'incaricato a cui affida i seguenti compiti specifici:
- dal punto di vista di una manutenzione essenziale del sistema, verifica il funzionamento e segnala tempestivamente al Titolare ogni eventuale malfunzionamento;
- dal punto di vista della gestione del sistema, detiene e custodisce sotto la sua personale responsabilità le credenziali di accesso al sistema, impedisce l'accesso al sistema e qualunque forma di trattamento delle immagini da parte di altre persone all'infuori dell'incaricato stesso e del responsabile, segnalando tempestivamente al Titolare i nominativi e i casi di infrazione; verifica sistematicamente la visibilità dell'informativa relativa alla videosorveglianza;
- dal punto di vista del trattamento, opera la riproduzione delle immagini nei casi in cui siano necessarie alle Autorità di Pubblica sicurezza. Le immagini o le loro riproduzioni non potranno essere divulgate in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati.
Alle immagini in diretta provenienti dalla videocamera o alle loro copie può accedere soltanto l'incaricato del trattamento, solo quando ricorrano esigenze di difesa di un diritto oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 DLgs 196/03, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto, secondo le modalità e la procedura prevista degli artt. 8 e 9 D. Lgs. 196/03.

art. 5 - Conservazione delle registrazioni

La conservazione sarà limitata alle settantadue ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o all'intervento delle Autorità di Pubblica sicurezza. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.

I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati, a cura dell'incaricato.

Art. 6 - Pubblicità e informazione

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:

1) pubblicazione sul sito internet dell'istituto del presente Regolamento;
2) installazione di cartelli identificativi dell'area sorvegliata (si adotta il modello di informativa standard previsto dall'allegato 1 Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010);
3) affissione all'Albo dell'Istituto del presente provvedimento in entrambe le sedi.

L'attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, vale a dire il D.Lgs. nr. 196/2003 e delle risoluzioni emanate dal Garante per la protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data ogni informazione necessaria circa l'installazione e l'attività dell'impianto di videosorveglianza.

art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.

Ove dovesse rilevare immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Dirigente Scolastico per le valutazioni del caso e gli adempimenti di conseguenza.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 8 - Disposizioni attuative e di rinvio

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto.

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali, sopra richiamati.

Delibera del Consiglio di Istituto, n. 9 del 7 febbraio 2017